

**TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa Anna Macchniz**, C.F.: MCCNNA66M52G479U, nata a Pesaro il 12.8.1966, residente in Casamassima alla Via Enrico Fermi n. 42, rappresentata e difesa dell'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, fax n. 080/5245338, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, elettivamente domiciliata in Bari alla Piazza Umberto I n. 32, in virtù di procura che si allega al presente ricorso, ricorrente,

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro in carica; Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (C.F.: 80024770721), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Triggiano (C.F.: 80028490722), in persona del suo dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore*, resistenti.

\*\*\*

Oggetto del giudizio: convalida punteggio graduatorie GPS di prima fascia.

\*\*\*

**FATTO**

La ricorrente è una docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi concorsuali AAAA (Scuola dell'infanzia) e EEEE (Scuola primaria), e cioè il Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 16.7.1987, che in data 30.5.2022 presentava domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali e d'istituto – GPS di prima fascia della provincia di Bari per il tramite del portale POLIS, regolarmente acquisita al sistema informatico del Ministero con il numero di protocollo 7737001, per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche per le specificate classi concorsuali AAAA (Scuola dell'infanzia) e EEEE (Scuola primaria) (doc. 1).

Nella istanza di inserimento nelle GPS la ricorrente dichiarava i seguenti titoli:



- A. Quale titolo di accesso, sia per la scuola dell'infanzia sia per la scuola primaria, il Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 16.7.1987 l'Istituto Magistrale "San Benedetto" di Conversano;
- B. Quale titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso l'Attestato Programmatore P.C., conseguito il 31.10.1994 presso la Regione Sicilia;
- C. Quali titoli di servizio, il servizio di insegnamento prestato nella specifica classe di concorso AAAA a partire dall'anno scolastico 1997/1998, da valutarsi al 50% ex art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 112/2022, in quanto prestato presso la scuola materna non paritaria (dunque, in punti 6 per ciascun anno scolastico per la classe di concorso AAAA e in punti 3 per ciascun anno scolastico per la classe di concorso EEEE).

Nelle relative graduatorie la ricorrente per la classe di concorso AAAA veniva inserita con punti 160,50 e per la classe di concorso EEEE con punti 85,50.

In data 9.9.2022, in virtù della posizione in graduatoria 210° con punti 160,50, la ricorrente stipulava un contratto di lavoro a tempo determinato presso il 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Triggiano, su posto di sostegno nella scuola dell'infanzia, dal 9.9.2022 al 30.6.2023 (doc. 2): il relativo contratto di lavoro veniva portato a termine regolarmente e si concludeva alla scadenza prevista del 30.6.2023.

Subito dopo l'assunzione, tra il 12 e il 15 settembre 2022 la ricorrente forniva all'istituto scolastico la documentazione comprovante il punteggio ed i servizi pregressi prestati presso la scuola materna non statale "Il Girotondo" di Casamassima, divenuta in seguito scuola materna non paritaria (doc. da 6 a 10).

Sta di fatto che con decreto prot. n. 5019 del 6.7.2023 (doc. 3) il Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Triggiano rideterminava unilateralmente il punteggio assegnato dal sistema informatico, per la classe di concorso AAAA da punti 160,50 a punti 10,50 e per la classe di concorso EEEE da punti 85,50 a punti 10,50, riconoscendo, dunque, validità al solo titolo di accesso (il diploma di maturità magistrale) ed a quello ulteriore, non riconoscendo affatto il servizio precedentemente prestato in quanto asseritamente non documentato.



Con PEC del 26.7.2023 (doc. 4) la ricorrente contestava la rettifica del punteggio così disposta, innanzitutto evidenziando che ai sensi dell'art. 8, commi 7°, 8° e 9°, dell'O.M. n. 112/2023 non era dato ai dirigenti scolastici rettificare unilateralmente i punteggi dei docenti inclusi nelle GPS. I dirigenti scolastici sono tenuti, infatti, ad effettuare tempestivamente solo il controllo sulle dichiarazioni presentate ed a comunicarne l'esito agli uffici scolastici provinciali e possono, al più, in caso di esito negativo della verifica comunicare all'Ufficio competente la circostanza *“ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante”*.

Con la stessa PEC del 26.7.2023 precisava la ricorrente di aver fornito al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Triggiano le attestazioni rilasciate dal Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Marconi” di Casamassima il 24.4.1998, 21.11.1998, 22.12.1999, 20.2.2001, 13.3.2002, 12.11.2002, 6.11.2004 e 11.10.2005 (doc. 6), da cui risultava che per gli anni scolastici dal 1997/1998 al 2002/2003 e dal 2004/2005 al 2005/2006 (per un totale di 8 anni) aveva effettivamente prestato servizio quale docente nella scuola dell'infanzia presso la scuola materna non statale “Il Girotondo” di Casamassima, sicché per tali anni il relativo punteggio andava riconosciuto come specifico per la classe di concorso AAAA e aspecifico per la classe di concorso EEEE.

Precisava, altresì, la ricorrente di aver fornito allo stesso Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Triggiano gli elenchi nominativi triennali del personale docente comunicati all'Ufficio Scolastico Regionale rispettivamente il 15.3.2012 (doc. 7), 11.3.2015 (doc. 8), 12.3.2018 (doc. 9) e 18.2.2021 (doc. 10), allegati alle dichiarazioni di conferma dell'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, e in tali elenchi risultava inclusa la stessa ricorrente per gli anni scolastici dal 2011/2012 al 2021/2022, sempre presso la scuola materna non statale “Il Girotondo” di Casamassima, per un totale di ulteriori 11 anni, sicché anche per tali annualità doveva riconoscersi il relativo punteggio.

Dunque, solo i periodi 2003/2004 e dal 2006/2007 al 2010/2011, per i quali la ricorrente non era in possesso della relativa documentazione, non erano valutabili.



A seguito della richiamata PEC del 26.7.2023 (ore 13.37) il Dirigente dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Bari con decreto prot. n. 23039 del 26.7.2023 (ore 14.55), notificato il 2.8.2023, disponeva “*la convalida – invero tardiva – della rettifica dei punteggi così come da decreto della scuola*” (doc. 5), senza riconoscere, dunque, il punteggio per tutto il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, presso la scuola materna non statale “Il Girotondo” di Casamassima.

In conseguenza della illegittima rideterminazione *in peius* del punteggio e dell'eliminazione di tutto il punteggio per il servizio pregresso, la ricorrente nel presente anno scolastico non ha conseguito alcuna supplenza.

\*\*\*

## DIRITTO

Ai sensi dell'art. 8 dell'O.M. n. 112/2022 (doc. 11), intitolato “*valutazione dei titoli*”:

- “1. *Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: a) prima fascia infanzia e primaria, **allegato A/1** . . . .*
2. *Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.*
3. *Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.*
4. *Il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è **calcolato dal sistema informatico** . . . .”;*
5. *Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.*
6. *In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”;*
7. *L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, **tempestivamente**, i controlli delle dichiarazioni presentate.*
8. *All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono*



*definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. 9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche".*

Ebbene, in via preliminare si rileva che non era dato al Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Triggiano disporre unilateralmente la riduzione del punteggio, eliminando del tutto il punteggio per i titoli di servizio, trattandosi di adempimento di competenza degli uffici scolastici provinciali.

Avrebbe dovuto limitarsi il Dirigente Scolastico ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate ed a comunicarne l'esito all'Ufficio Scolastico Provinciale, ai fini dell'eventuale rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria, giammai provvedere unilateralmente.

Pertanto, il decreto del Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Triggiano prot. n. 5019 del 6.7.2023 deve ritenersi illegittimo ed improduttivo di effetti, essendo stato emanato da un organo diverso da quello che aveva la potestà di provvedere, ai sensi dell'art. 8 innanzi trascritto, commi da 5° a 9°, senza che possa attribuirsi alcun rilievo al successivo decreto prot. n. 23039 del 26.7.2023 del Dirigente dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Bari, comunicato il 2.8.2023, che appare più che altro una copertura di quello emesso in evidente eccesso di potere dal Dirigente Scolastico, a giudicare dalla laconica affermazione *"dispone la convalida della rettifica dei punteggi così come da decreto della scuola inserito al SIDP"*.

Trattasi, ad ogni buon conto, di convalida tardiva, che avrebbe dovuto essere effettuata *tempestivamente*, ai sensi del richiamato comma 7°, e non a contratto ormai regolarmente portato a termine.



\*\*\*

Fatta tale premessa, nella istanza di inserimento nelle GPS la ricorrente ha dichiarato, come innanzi già dedotto, i seguenti titoli:

- A. Quale titolo di accesso, sia per la scuola primaria sia per la scuola dell'infanzia, il Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 16.7.1987 l'Istituto Magistrale "San Benedetto" di Conversano;
- B. Quale titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso l'Attestato Programmatore P.C., conseguito il 31.10.1994 presso la Regione Sicilia;
- C. Quali titoli di servizio, il servizio di insegnamento prestato nella specifica classe di concorso AAAA a partire dall'anno scolastico 1997/1998, da valutarsi al 50% ex art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 112/2022, in quanto prestato presso la scuola materna non paritaria (dunque, in punti 6 per ciascun anno scolastico per la classe di concorso AAAA e in punti 3 per ciascun anno scolastico per la classe di concorso EEEE).

In virtù dei titoli dichiarati il sistema informatico ha calcolato, in particolare, per la classe di concorso AAAA un punteggio pari a 160,50 e per la classe di concorso EEEE un punteggio pari a 85,50.

Invero, l'eliminazione di tutto il punteggio relativo ai titoli di servizio disposta dal Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Triggiano e ratificata dal Dirigente dell'Ufficio III – Ambito Territoriale di Bari deve ritenersi illegittima.

Infatti, la ricorrente ha effettivamente prestato servizio che per gli anni scolastici dal 1997/1998 al 2002/2003 (**sei anni**) e dal 2004/2005 al 2005/2006 (**due anni**) presso la scuola materna non statale "Il Girotondo" di Casamassima, quale docente nella scuola dell'infanzia, e tale circostanza risulta dimostrata documentalmente dalle attestazioni rilasciate dal Dirigente Scolastico del Circolo Didattico "Marconi" di Casamassima il 24.4.1998, 21.11.1998, 22.12.1999, 20.2.2001, 13.3.2002, 12.11.2002, 6.11.2004 e 11.10.2005 (doc. 6, trattasi di n. 8 comunicazioni di approvazione nomina Ins. Macchniz Anna per gli anni scolastici 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01,



2001/02, 2002/03, 2004/05 e 2005/06), sicché per tali annualità la stessa ricorrente ha diritto al riconoscimento del relativo punteggio come specifico per la classe di concorso AAAA e aspecifico per la classe di concorso EEEE, ai sensi della tabella A/1 allegata all'O.M. n. 112/2022.

Infatti, con tali comunicazioni (di identico contenuto), aventi ad oggetto “*Approvazione nomina Ins. Macchniz Anna scuola materna IL GIROTONDO di Casamassima*” il Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico di Casamassima aveva comunicato alla ricorrente che “*il Provveditore agli Studi, esaminato l’atto di nomina della maestra Macchniz Anna, quale insegnante della scuola materna IL GIROTONDO di Casamassima per l’anno scolastico 1997/98 ... ha approvato con provvedimento n. 3904 del 7.4.1998 la nomina di cui sopra per l’anno scolastico 1997/98*” e così per tutti i successivi sette anni scolastici sino all’anno scolastico 2005/2006 (doc. 6), con la sola esclusione dell’anno scolastico 2003/2004.

Analogamente, per gli anni scolastici dal 2011/2012 al 2021/2022 (per **undici anni**) la ricorrente ha prestato servizio sempre presso la scuola materna non statale “Il Girotondo” di Casamassima ed anche tale circostanza risulta dimostrata documentalmente dagli elenchi nominativi triennali del personale docente comunicati all’Ufficio Scolastico Regionale rispettivamente il 15.3.2012 (doc. 7), 11.3.2015 (doc. 8), 12.3.2018 (doc. 9) e 18.2.2021 (doc. 10), allegati alle dichiarazioni di conferma dell’iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, sicché per tali annualità deve, altresì, riconoscersi il relativo punteggio come specifico per la classe di concorso AAAA e aspecifico per la classe di concorso EEEE.

Infatti, negli elenchi triennali innanzi richiamati compare sempre il nome della ricorrente Macchniz Anna quale insegnante della scuola materna privata, né vi sono mai state contestazioni sul punto da parte dell’amministrazione scolastica, tant’è che l’iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie da quando tali elenchi sono stati istituiti è sempre stata confermata, il tutto come si evince dalla documentazione allegata.



In definitiva, solo i periodi 2003/2004 e dal 2006/2007 al 2010/2011, per i quali la ricorrente non è riuscita a trovare la relativa documentazione, pur avendo comunque prestato il servizio di insegnamento, possono ritenersi non valutabili.

Ai sensi della richiamata Tabella A/1 (doc. 12) allegata all'O.M. n. 112/2022 il servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado è valutato sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 12 (C.1), mentre quello prestato su altro grado o su altra classe di concorso è valutato sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di punti 6 (C.2).

Nel caso di specie tale previsione va raccordata con quanto previsto dall'art. 15, comma 4°, dell'O.M. n. 112/2022, secondo cui *“Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”*.

Ne deriva che il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente va valutato per ciascun anno scolastico in punti 6 per la classe di concorso AAAA Scuola dell'infanzia (trattasi di punteggio specifico, valutato la metà in quanto prestato in scuola non paritaria inserita negli albi regionali), mentre per la classe di concorso EEEE Scuola primaria in punti 3 per ciascun anno scolastico (trattasi di punteggio aspecifico, valutato a sua volta la metà di quello specifico).

Considerato che la ricorrente ha documentato il servizio per ben 19 anni presso la scuola materna non statale “Il Girotondo” di Casamassima, il punteggio andava rideterminato, al più, quanto classe di concorso AAAA da 160,50 a 124,50 (di cui 114,00 punti per 19 anni documentati di servizio specifico e 10,50 punti per titolo di accesso e ulteriore titolo) e per la classe di concorso EEEE da 85,50 a 67,50 (di cui 57,00 per punteggio aspecifico alla metà e 10,50 per titolo di accesso e ulteriore titolo) ed in tali termini chiede che il Tribunale adito si pronunci, revocando e ponendo nel nulla le contrarie determinazioni dell'amministrazione.



\*\*\*

Ai fini dell'accoglimento anche della domanda risarcitoria che si propone con il presente ricorso, si consideri che con il punteggio di punti 124,50 per la classe di concorso AAAA (e punti 67,50 per la classe di concorso EEEE) la ricorrente avrebbe potuto conseguire nel presente anno scolastico una supplenza con il primo turno di nomine il 31.8.2023 sino al termine delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia presso l'I.C. "Japigia – Torre a Mare" o I.C. "Garibaldi" di Bari, cattedre assegnate a docenti con punti 122 e 121, inferiori ai 124,50 che avrebbero dovuto essere riconosciuti alla ricorrente; inoltre, l'ultimo nominato il 31.8.2023 per una supplenza sino al termine delle attività didattiche nella scuola dell'infanzia presso l'I.C. "San Giovanni Bosco – Manzoni" aveva un punteggio di appena 49 punti, il tutto come si evince dallo stesso bollettino pubblicato il 31.8.2023 (doc. 14, a pag. 9, in <https://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2023/08/I-BOLLETTINO-GPS.pdf>).

È indubbio, pertanto, che la ricorrente avrebbe potuto conseguire sin dal 1.9.2023 una supplenza fino al 30.6.2024.

\*\*\*

### **DOMANDA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile è evidente, atteso che l'eliminazione di tutto il punteggio per i titoli di servizio ha comportato un notevole arretramento nella posizione in graduatoria, sia per la scuola dell'infanzia, sia per la scuola primaria, con conseguente impossibilità di ottenere per il presente anno scolastico una supplenza.

Inoltre, le graduatorie in questione hanno validità biennali (2022/2023 e 2023/2024) e il tempo necessario per giungere alla definizione nel merito del presente ricorso potrebbe vanificare il diritto dedotto.

Ne deriva che, se non altro, occorre accordare alla ricorrente l'invocata tutela cautelare, onde consentire il conseguimento di una supplenza con il punteggio che le spetta



di diritto pari a punti 124,50 per la classe di concorso AAAA (e punti 67,50 per la classe di concorso EEEE) già nel presente anno scolastico.

Al riguardo, si è osservato che il concetto di irreparabilità del pregiudizio richiesto dall'art. 700 c.p.c. impone sempre al giudice l'accertamento, in concreto, del pericolo che la futura decisione di merito risulti *inutiliter data*, e ciò in presenza di una situazione di fatto che appaia idonea a minacciare le posizioni soggettive anche non patrimoniali del ricorrente, considerate nel loro profilo oggettivo (Trib. Foggia, Ordinanza del 2.1.2021, proc. n. 7638/2020 RG).

Nel caso di specie sussiste il *periculum in mora* in considerazione del fatto che in conseguenza del mancato riconoscimento dei titoli di servizio l'istante si è vista riconoscere un minore punteggio, con conseguente collocazione in graduatoria in posizione deteriore e senza possibilità di ricevere le convocazioni per l'assegnazione di supplenze, situazione meritevole di tutela immediata.

Nell'anno scolastico precedente, infatti, la ricorrente aveva stipulato presso 2° Circolo Didattico "Giovanni XXIII" di Triggiano un contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.9.2022 al 30.6.2023, per n. 25 ore di servizio settimanali: sta di fatto che, a causa della rettifica del punteggio e l'eliminazione di tutto il punteggio per i titoli di servizio, per il corrente anno scolastico con punti 10,50 non potrà mai ottenere una supplenza, come innanzi già dedotto, con conseguente grave pregiudizio sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo del punteggio per il prossimo aggiornamento delle GPS, che è previsto per la primavera del 2024.

Per l'ipotesi in cui l'adito Tribunale non accordi l'invocata tutela cautelare, nemmeno per il prossimo anno scolastico la ricorrente potrà stipulare alcun contratto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, con ulteriore grave pregiudizio, non risarcibile per equivalente.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità,

**CHIEDE CHE L'ADITO TRIBUNALE, EX ART. 700 C.P.C.,**



disattesa ogni eventuale contraria avversa eccezione e/o istanza e previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati nella premessa del presente ricorso e di tutti quelli ulteriori eventualmente emessi, ancorché non cognitivi, voglia così provvedere:

**1.** Dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di punti 124,50 nelle vigenti graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso "AAAA – Scuola dell'infanzia" e di punti 67,50 nelle graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso "EEEE – Scuola primaria", a decorrere dal 1.9.2023, ed all'assegnazione di una supplenza in virtù di tale punteggio;

**2.** Per l'effetto, ordinare e condannare l'amministrazione a riconoscere alla ricorrente punti 124,50 nelle vigenti graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso "AAAA – Scuola dell'infanzia" e di punti 67,50 nelle graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso "EEEE – Scuola primaria", a decorrere dal 1.9.2023, e ad attribuire alla stessa una supplenza in virtù di tale punteggio;

Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in proprio favore ex art. 93 c.p.c..

### **NEL MERITO, VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE**

disattesa ogni eventuale contraria avversa eccezione e/o istanza e previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati nella premessa del presente ricorso e di tutti quelli ulteriori eventualmente emessi, ancorché non cognitivi, voglia così provvedere:

**1.** Dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di punti 124,50 nelle vigenti graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso "AAAA – Scuola dell'infanzia" e di punti 67,50 nelle graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso "EEEE – Scuola primaria", ed all'assegnazione di una supplenza sino al termine delle attività didattiche in virtù di tale punteggio a decorrere dal 1.9.2023;

**2.** Per l'effetto, ordinare e condannare l'amministrazione a riconoscere alla ricorrente punti 124,50 nelle vigenti graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso "AAAA – Scuola dell'infanzia" e di punti 67,50 nelle graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso "EEEE – Scuola primaria", e ad attribuire alla stessa una



supplenza sino al termine delle attività didattiche in virtù di tale punteggio a decorrere dal 1.9.2023;

**3.** Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in relazione ai contratti di lavoro che la ricorrente avrebbe potuto stipulare con il punteggio corretto di punti 124,50 nelle graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso “AAAA – Scuola dell’infanzia” e di punti 67,50 nelle graduatorie GPS di prima fascia per la classe di concorso “EEEE – Scuola primaria”, a decorrere dal 1.9.2023, da liquidarsi nella misura emergenda in corso di causa o in separata sede, detratto l’eventuale *aliunde perceptum*, anche ai fini del punteggio.

Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in proprio favore ex art. 93 c.p.c..

Si depositano i seguenti documenti: 1) Domanda di inserimento nelle GPS della provincia di Bari del 30.5.2022; 2) Contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.9.2022 al 30.6.2023; 3) Decreto prot. n. 5019 del 6.7.2023 di rideterminazione del punteggio del Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico “Giovanni XXIII” di Triggiano; 4) PEC Avv. Ursini del 26.7.2023; 5) Decreto prot. n. 23039 del 26.7.2023 del Dirigente dell’Ufficio III – Ambito Territoriale di Bari, notificato il 2.8.2023; 6) N. 8 comunicazioni del Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Marconi” di Casamassima datate 24.4.1998, 21.11.1998, 22.12.1999, 20.2.2001, 13.3.2002, 12.11.2002, 6.11.2004 e 11.10.2005, di approvazione nomina Ins. Macchniz Anna per gli anni scolastici 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05 e 2005/06; 7) Elenco nominativo triennale del personale docente comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale il 15.3.2012; 8) Elenco nominativo triennale del personale docente comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale l’11.3.2015; 9) Elenco nominativo triennale del personale docente comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale il 12.3.2018; 10) Elenco nominativo triennale del personale docente comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale il 18.2.2021; 11) Ordinanza Ministeriale n. 112/2022; 12) Tabella A/1 allegata all’O.M. n. 112/2022; 13) Decreto di pubblicazione del bollettino del primo turno di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività



didattiche prot. n. 26820 del 31.8.2023; 14) Bollettino del primo turno di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche allegato a detto decreto.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, il valore della presente controversia di lavoro è pari a Euro 21.819,63, sicché è dovuto il contributo unificato per Euro 118,50.

*Salvis iuribus.*

Bari, li 31.10.2023

Avv. Michele Ursini

